

**DOCT. FABRIZIO ROSSI**

**NOTAIO**

Via XXX Maggio, 1 - Tel. 689040

46044 GOITO

N. 49.308 Rep.

N. 12.241 Racc.

**MODIFICA STATUTARIA DELLA FONDAZIONE "FRANCO NICOLAI"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove  
il giorno quattro  
del mese di novembre

4.11.2009

alle ore 18.30 (diciotto e trenta).

In Volta Mantovana, Via San Martino n. 80

Avanti a me Dott. Fabrizio Rossi, Notaio in Goito, iscritto al Collegio Notarile di Mantova, assistito da:

Lanfredi Cinzia nata a Volta Mantovana il 21 gennaio 1968, ivi residente in Via Borgo Tirolo n. 16/A;

Bertoni Maria Grazia nata a Manerbio il 1° gennaio 1962, residente in Volta Mantovana in Via V. Minoglia n. 34;

testimoni a me noti ed idonei a norma di legge come essi mi confermano, è presente la signora

FARAGGI ELISABETTA, nata a Volta Mantovana (MN) il 23 marzo 1954, domiciliata a Volta Mantovana (MN), Via 1848 n. 20, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della fondazione

"FRANCO NICOLAI ONLUS" (già "IPAB - OSPEDALE CIVILE CASA DI RIPOSO FRANCO NICOLAI") con sede in Volta Mantovana (MN), in Via San Martino n. 80, codice fiscale 81003970209, Partita Iva 01564480208 e numero di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche Private 1688, REA n. 220437, tale nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2005.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale mi dichiara che, previa convocazione ai sensi dello statuto del consiglio di amministrazione in data 24 ottobre 2009 n. 975 prot. sono presenti tutti i consiglieri di amministrazione: Olivetti Roberto, Bonatti Maurizio, Magnani Carlo e Crotti Gianni.

La signora FARAGGI ELISABETTA, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara, con il consenso unanime di tutti i consiglieri, di modificare l'articolo 8 dello statuto della Fondazione così come segue:

**"Art. 8**

**-Consiglio di Amministrazione-**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, che sono nominati dal Sindaco del Comune di Volta Mantovana.

Le funzioni del Presidente, Vice Presidente e Consigliere sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del mandato.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione


REGISTRATO A

CASTIGLIONE DI STIVIERE

il 17 NOVEMBRE 2009  
al N° 448  
Serie AT

Liquidazione

Reg. E. 168,00  
Ipot. E. /  
Cat. E. /  
Bollo E. /  
Totale E. 168,00



del Presidente uscente."

In conseguenza di quanto sopra modificato lo Statuto sociale, ha il tenore letterale del documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avuta.

La signora FARAGGI ELISABETTA si riserva di apportare al presente atto ed allegato Statuto quelle modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità ai sensi dell'art. 16 ultimo comma c.c..

Si chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972 N. 642 (Imposta di bollo).

Sono le ore 18.54 (diciotto e cinquantaquattro).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho dato lettura, presenti i testi alla comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con i testi e con me Notaio alle ore 18.55 (diciotto e cinquantacinque).

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato di mio pugno per intere facciate due e sin qui della terza.

F.to Elisabetta Faraggi

F.to Lanfredi Cinzia teste

F.to Bertoni Maria Grazia teste

F.to Fabrizio Rossi Notaio



ALLEGATO "A"

AL N. 49.308 Rep. N. 12.241 Racc.

STATUTO

Della Fondazione

FRANCO NICOLAI - ONLUS -

PREMESSE

Nel 1957 a Volta Mantovana nasceva nella dimora Nicolai una Casa di Riposo per Anziani concretizzando il disposto testamentale del Sig. Franco Nicolai stimato professionista locale mancato il 04/02/1955. Avviatasi come Gestione Speciale dell'Ospedale Civile, dal 1977 l'Ente ha assunto una propria autonomia con la veste di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza evolvendo la propria attività d'istituto in Residenza Sanitaria Assistenziale.

Art. 1

-Denominazione e sede-

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "FRANCO NICOLAI ONLUS" con sede legale a VOLTA MANTOVANA provincia di Mantova in Via San Martino 80.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2


-Scopi istituzionali-

1. La Fondazione, senza finalità di lucro, ha esclusivo scopo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate. La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime di residenzialità, di semi-residenzialità e domiciliare.
2. La fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
4. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

Art. 3

-Patrimonio-

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili nonchè dai rapporti giuridici attivi e passivi così come evidenziati dalla situazione patrimoniale risultante al 31.07 c.a., approvata con deliberazione n. 26 del 10.09.2003 che riporta un saldo finale di patrimonio netto pari a Euro 1.881.000,00 (unmilioneottocentoottantunmila/00).



2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

#### Art. 4

##### -Mezzi finanziari-

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

2. È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 5

##### -Organi-

1. Sono organi dell'Istituzione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Revisore dei Conti.

#### Art. 6

##### -Presidente-

1. Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Volta Mantovana, e dura in carica per 5 anni.

2. Il Vice Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente.

#### Art. 7

##### -Compiti del Presidente-

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizza-

zione inerente l'attività della Fondazione.

2. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
  - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
  - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
  - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
  - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
  - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo al 1° Consiglio utile.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

#### **Art. 8**

##### **-Consiglio di Amministrazione-**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, che sono nominati dal Sindaco del Comune di Volta Mantovana.

Le funzioni del Presidente, Vice Presidente e Consigliere sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del mandato.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

#### **Art. 9**

##### **-Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione-**


1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 10**

##### **-Decadenza e cessazione dei consiglieri-**

1. In caso di decadenza di uno dei consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

2. I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.



3. I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute decadono dalla carica.

4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

#### Art. 11

##### -Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 3 Consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

#### Art. 12

##### -Deliberazione del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di tre membri e con il favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

#### Art. 13

##### -Compiti del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. In particolare il Consiglio:

a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;

b) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;

c) predispone ed approva i programmi fondamentali

dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

- d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento della fondazione;
- e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- g) nomina il Direttore Amministrativo;
- h) nomina il Revisore dei Conti;
- i) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale;
- j) approva il conto economico di previsione.

#### Art. 14

##### -Revisore dei conti-

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei Conti.
2. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.
4. Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6 lettera c del D.Lgs. 460/97.

#### Art. 15

##### -Amministrazione - Direttore Amministrativo-

1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto del Segretario, che in un rapporto di dipendenza funzionale dal Presidente, predispone l'istruttoria dei progetti delle deliberazioni sottoposti al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, con provata e specifica esperienza professionale, è Capo del personale ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni ed a tale titolo assume in via aggiuntiva la figura professionale di Direttore Amministrativo.

#### Art. 16

##### -Disciplina del personale-

1. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo approvato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

#### Art. 17

**-Esercizio finanziario-**

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del Conto Economico di Previsione e del Bilancio consuntivo annuali.
3. È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**Art. 18**

**-Norme sull'estinzione-**

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del c.c.
3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

**Art. 19**

**-Norme sulla devoluzione del patrimonio-**

1. In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 l. 23 dicembre 1992, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

**Art. 20**

**-Norme generali-**

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

F.to Elisabetta Faraggi  
F.to Lanfredi Cinzia teste  
F.to Bertoni Maria Grazia teste  
F.to Fabrizio Rossi Notaio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Goito, li 17 NOV. 2009

